

LE SEZIONI UNITE PENALI SUL TEMA DEL C.D. “RIBALTAMENTO - OVERTURNING” IN APPELLO DELLA SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO: L’INTERPRETAZIONE CONVENZIONALMENTE (CEDU) ORIENTATA DELLE NORME INTERNE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE; LA RINNOVAZIONE IN APPELLO DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE PER L’ASSUNZIONE DELLE PROVE DICHIARATIVE DECISIVE AI FINI DELL’ASSOLUZIONE DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE; IL VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D’APPELLO PER VIOLAZIONE DELLA REGOLA DI GIUDIZIO DELL’ “AL DI LA’ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO”.

E’ in discussione la recentissima pronuncia delle SS.UU. Penali, u.p. 28 aprile 2016, dep. il 6.7.2016, Presidente Giovanni Canzio, Relatore Giovanni Conti, Ricorrente Dasgupta Tapas Kumar, che affronta il delicato tema dell’adeguamento dei parametri processuali interni, in sede di gravame e nell’ipotesi di nuova valutazione da parte del secondo Giudice (*assoluzione – condanna*) della prova dichiarativa ritenuta “decisiva” per il proscioglimento, agli arresti interpretativi della Corte di Strasburgo con riferimento all’art.6, par. 2, lett. d) della CEDU.

L’occasione è stata l’intervento sollecitato dalla II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione quanto alla rilevanza o meno d’ufficio, in sede di impugnativa per Cassazione, in assenza di specifica doglianza da parte del ricorrente, della violazione dell’art. 6 CEDU.

Per completezza espositiva si tratterà, infine, della rimessione al vaglio delle SS.UU., da parte della II Sezione penale, con l’ordinanza del 28 ottobre – 9 novembre 2016, n. 47015, Presidente Prestipino, Relatore Agostinacchio, nonostante la esplicita presa di posizione sul punto da parte del Supremo Consesso, nel testo della sentenza di cui sopra, della questione della applicabilità o meno dei principi giurisprudenziali in commento - sia di matrice europea che di matrice nazionale – anche al giudizio svoltosi secondo il rito abbreviato “non condizionato”.

Dalla ripresa testuale della sentenza e dell’ordinanza di rimessione (per il giudizio abbreviato), entrambe in commento, sarà possibile pedissequamente enucleare i seguenti principi di diritto.

Tralasciando la analitica descrizione della vicenda di merito e degli specifici motivi di impugnazione proposti dal ricorrente Dasgupta (assoluzione dell’imputato in primo grado dalla accusa ex artt. 81, II comma, 624 c.p. per una somma complessiva di euro 7.500,00 e ribaltamento in appello della sentenza assolutoria con condanna dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa testimoniale ritenuta decisiva dal Decidente di primo grado ai fini del pieno proscioglimento, ed in assenza della rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale) che hanno originato l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, da parte della Seconda Sezione penale, datata 26 novembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016, la questione di diritto sottoposta al vaglio del Supremo Collegio è così sintetizzabile : *“Se sia rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di cassazione la questione relativa alla violazione dell’art. 6 CEDU per avere il giudice d’appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi”.*

1. I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ('convenzionalmente orientata') ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne.

Al riguardo l'ordinanza di rimessione registra l'esistenza di due orientamenti contrastanti.

Secondo una prima impostazione, che si è espressa in senso negativo, presupposto per rilevare la violazione dell'art. 6 CEDU è che l'imputato abbia esperito il ricorso a tutti i rimedi offerti dall'ordinamento processuale; situazione che non ricorre quando non vi sia stata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e quando non sia stata impugnata la decisione di appello per mancato rispetto del parametro convenzionale, riconducibile a una violazione di legge da far valere ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (*Sez. 1, n. 26860 del 09/06/2015, Bagarella, Rv. 263961; Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. 257831; Sez. 4, n. 18432 del 19/11/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 261920*).

Secondo il contrario orientamento, la violazione in questione è rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., dato che il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni va applicato senza eccessivo formalismo, essendo sufficiente che la parte abbia impugnato la decisione ad essa sfavorevole, e dovendosi considerare che le norme della CEDU hanno natura sovralegislativa, seppure sub-costituzionale, tanto che il condannato potrebbe comunque ricorrere alla Corte EDU facendo valere la violazione dell'art. 6; dal che discenderebbe un dovere del giudice nazionale di ricondurre il processo alla legalità convenzionale pur in mancanza di una specifica deduzione di parte (*Sez. 1, n. 24384 del 03/03/2015, Mandarinò, Rv. 263896; Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv. 263513; Sez. 3, n. 11648 del 12/11/2014, dep. 2015, P., Rv. 262978; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, deo. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261555; cui adde, non menzionata dall'ordinanza, Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Prestanicola, Rv. 263902*).

Ritengono le Sezioni Unite che né l'uno né l'altro dei due orientamenti sia condivisibile, proponendo tale soluzione interpretativa.

La questione del rapporto tra parametri convenzionali e norme interne è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze (c.d. "gemelle") nn. 348 e 349 del 2007.

Il primo dovere dell'interprete è di verificare se è effettivamente riscontrabile un contrasto tra norme interne delle quali debba farsi applicazione nel caso concreto e norme CEDU, o se, invece, la disciplina nazionale sia in linea, anche attraverso una interpretazione adeguatrice, con quella convenzionale.

In quest'ultima ipotesi non può evidentemente sorgere alcun problema dall'applicazione della norma interna, mentre, nel caso di accertato insanabile contrasto, tale norma è soggetta al sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost., per violazione della norma convenzionale interposta, essendo escluso che possa direttamente farsi applicazione di quest'ultima obliterando il contrario disposto di una norma interna (*si vedano ad esempio, per tale evenienza, i due recenti casi di incidente di costituzionalità promosso dalle Sezioni Unite penali con le ordinanze n. 41694 del 18/10/2012, Nicosia, e n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano*).

Altro aspetto, anch'esso definitivamente esplorato, è quello della forza vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nei confronti del giudice nazionale.

Data la natura eminentemente casistica di tali sentenze, che per di più si riferiscono a una pluralità di ordinamenti, il vincolo per il giudice nazionale sussiste esclusivamente

con riguardo a un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero a una decisione "pilota" in senso stretto, la quale, cioè, con riferimento a un determinato ordinamento nazionale, ne evidenzia lacune o contrasti strutturali con la CEDU (per tutte, da ultimo, Corte cost., sent. n. 49 del 2015).

2. La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Ciò che è stata evocata nel caso in esame è la giurisprudenza della Corte EDU, assunta a particolare risalto a seguito della decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011 (*ma che in realtà trova espressione in precedente pronunce, a partire dal caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, nei casi Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurb6r Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c. Spagna del 21/01/2006*), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico» (più recentemente, Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Fluera5 c. Romania del 09/04/2013).

Nell'ambito di tale giurisprudenza assumono un particolare rilievo le decisioni con le quali si afferma che la lesione della norma convenzionale si verifica anche nella ipotesi in cui, come nel presente processo, né l'imputato né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni (*v., da ultimo, Hanu c. Romania del 04/06/2013; e, ancor prima, Botten c. Norvegia del 19/02/1996; Dkilà" c. Romania del 08/03/2007; GàitiSnaru c. Romania del 26/06/2012; Fluera5 c. Romania, cit.*).

Va peraltro considerato che tale consolidato indirizzo si pone in perfetta consonanza con la giurisprudenza interna.

Inoltre, traendosi ispirazione ed argomenti proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. *overturning* si è progressivamente venuto a consolidare l'orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (*v. tra molte, sia pure con varie specificazioni, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcane, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. F, n. 53562 del 11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n.*

32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541).

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata concepita dal legislatore del 1988, in aderenza ai criteri direttivi della legge-delega del 1987 (art. 2/94), come istituto di carattere residuale (*si esprime in termini di "eccezionalità"* Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni).

Essa è subordinata alla richiesta di parte, e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove preesistenti e conosciute (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta al solo limite di manifesta superfluità o irrilevanza, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen.); è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603, comma 3).

La disciplina in questione non prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado. Ma, mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da dire nell'ipotesi inversa.

Va al riguardo considerato che nel nostro ordinamento processuale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione - il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello, può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado.

Deve infatti riconoscersi che, nel modello di giudizio ordinario, "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito sono entità strettamente correlate.

Dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto *standard* argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza.

Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa. D'altro canto, l'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, ripristinata dalla Corte cost. con la sentenza n. 26 del 2007, implica di per sé quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio che

la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice.

In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla *reformatio in pejus* si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale. Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (assunte nel corso del dibattimento ma eventualmente anche in sede di incidente probatorio), la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale presupposto, infatti, ai di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte.

E il caso di notare che, proprio in quanto non viene in questione il principio del "ragionevole dubbio", non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa (*in questo senso, ma isolatamente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071*).

Deve dunque concludersi, in pieno accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata, nel senso che, fermi restando i limiti derivanti dal dovere di immediata declaratoria di cause di non procedibilità o di estinzione del reato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Si tratta di una conclusione perfettamente in linea con la proposta di introduzione di una esplicitazione di un simile dovere del giudice di appello, nell'ambito di un apposito comma (4-bis) da inserire nell'art. 603 cod. proc. pen., formulata dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del 10 giugno 2013 per la elaborazione di interventi in tema di processo penale. E la mancanza di una formale previsione al riguardo non è di ostacolo a ricavare la regola in via di interpretazione sistematica, avuto riguardo alle linee ermeneutiche di sistema sopra tracciate, cui la stessa Commissione si era del resto ispirata come *jus receptum*.

L'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, sia esso testimone "puro" (art. 197 cod. proc. pen.) o testimone "assistito" (art. 197-bis cod. proc. pen.).

Ma a simile conclusione deve pervenirsi anche in caso di dichiarazioni di coimputato in procedimento connesso (art. 210 cod. proc. pen.) o di coimputato nello stesso procedimento (art. 503 cod. proc. pen.), fermo restando che l'eventuale rifiuto di sottoporsi ad esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato prosciolto in primo grado, cui va conservato il diritto di confrontarsi con la prova

dichiarativa, la quale, nella valutazione del primo giudice, non era stata considerata concludente per l'affermazione della sua responsabilità penale.

Discorso analogo è da fare per le dichiarazioni rese dall'imputato *in causa propria* (v. sul punto Corte EDU, Sez. 3, 14/01/2014, Cipleu c. Romania): fermo restando che, ove anche su esse si sia basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di appello promuovere un nuovo esame dell'imputato, dal rifiuto di questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente, alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione, perché ciò equivarrebbe ad attribuire all'imputato il potere di condizionare potestativamente l'esito del processo.

Può accadere che la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare. Ma anche in questi casi, salva l'applicabilità nel giudizio di appello dell'art. 467 cod. proc. pen. per l'assunzione urgente delle prove "non rinviabili", non vi sono ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio *ex actis*.

Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all'esame non dipenda dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni. Anche per quanto riguarda, in particolare, la figura del soggetto vulnerabile (come per i minori, soprattutto se vittime di reati) non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento *ex actis* del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione è rimessa al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore *stress* al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.

La rinnovazione della istruzione dibattimentale è disposta dal giudice di appello, come di norma, con ordinanza, nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 603, comma 5, cod. proc. peri. (v. per l'esigenza del rispetto del contraddittorio, a pena di nullità, ma con riferimento specifico all'acquisizione di documenti, tra le altre, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231676).

Nulla induce a ritenere che nella evenienza qui considerata valgano formalità o scadenze particolari, pur essendo da notare che è verosimilmente il contenuto stesso dell'atto di impugnazione del pubblico ministero (o della parte civile) a offrire al giudice di appello, sin dall'inizio del dibattimento, una chiara prospettiva circa la doverosità della rinnovazione della istruzione, nei limiti in cui la valutazione delle prove dichiarative sia considerata cruciale ai fini del giudizio sulla pertinenza e consistenza delle argomentazioni svolte da parte impugnante.

E' chiaro che le deduzioni dell'appellante, a prima vista valutate infondate o non aderenti al contenuto delle prove dichiarative, possano ricevere un diverso apprezzamento in camera di consiglio; con la conseguenza che il collegio, in tal caso, non potrà pervenire a sentenza, dovendo riaprire l'udienza (come in ogni caso in cui il giudice ritenga indispensabile una integrazione probatoria: vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749; Sez. 2, n. 35191 del 03/07/2008, Stagno, Rv. 240954; Sez. 4, n. 27370 del 23/02/2005, Maiorana, Rv. 231729), invitando le parti a interloquire circa la prospettiva di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. e pronunciando ordinanza solo all'esito di tale interlocuzione; il tutto, secondo il percorso virtuoso che il giudice del dibattimento dovrebbe sempre osservare in ogni caso di introduzione officiosa dei mezzi di prova.

Quanto al presupposto della "decisività" delle prove dichiarative delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, va subito chiarito che, ai fini della presente decisione, tale nozione non può ridursi a quella presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,

secondo cui per "prova decisiva" deve intendersi quella che, ove esperita, avrebbe "sicuramente" determinato una diversa pronuncia (*fra le tante*, Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, *Di Meglio*, Rv. 259323). Questa giurisprudenza si è infatti focalizzata sulla ipotesi, testualmente prevista dal citato caso di ricorso, in cui la mancata assunzione derivi da un rigetto, anche implicito, di una richiesta della parte, «limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2», che è espressione del diritto alla prova (a carico o discarico) in un contesto in cui il dibattimento di primo grado è alle battute iniziali.

Nello scenario qui preso in esame, invece, il giudice di appello deve prendere in considerazione non prove "negate" ma prove "da riassumere", il cui contenuto rappresentativo si era già completamente spiegato in primo grado, e ha dunque già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito assolutorio.

Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, **devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".**

Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna.

Non potrebbe invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (*per questo ordine di idee*, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, *Arcone*, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, *Di Trapani*, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, *P.*, Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, *dep. 2015*, *Marziali*, Rv. 263944).

Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. *in tal senso* Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, *B.*, Rv. 265124).

Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti "ambiguità" o non necessiti di "chiarimenti" o "integrazioni" (*vedi invece, per tale limitazione*, Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, *N.S.*, Rv. 256906), proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.

3. L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia

stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

L'evenienza del mancato rispetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una *reformatio in pejus* va inquadrata non nell'ambito di una violazione di legge ma in quello di un vizio di motivazione.

Certamente, anche il vizio di motivazione - compreso quello sulla valutazione della prova (art. 192 cod. proc. peri.) - costituisce ontologicamente una "violazione di legge" (ex art. 125, comma 3, in combinato disposto con l'art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); ma nell'ambito del giudizio di cassazione tale forma di invalidità della sentenza, che - a differenza di quanto prevedeva con riguardo ai "motivi di ricorso" l'art. 524 cod. proc. pen. del 1930 - trova specifica collocazione nei "casi di ricorso" di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è distinta da quella normativamente ricondotta alla violazione della legge processuale, la quale è rilevante se è sanzionata con la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), e solo in quanto dedotta dalla parte impugnante a norma degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; ovvero, a prescindere da una deduzione di parte, quando attenga a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.), come nel caso di nullità assolute o di inutilizzabilità che inficino radicalmente la regolarità processuale, e che soggiacciono al principio di tassatività.

Con riferimento al caso in esame, è di tutta evidenza come la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale non rilevi di per sé, ma solo in quanto la sentenza di appello abbia operato *ex actis* un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative. E' quindi solo l'esito di condanna del giudizio di appello e, in primo luogo, la motivazione della relativa sentenza ad essere potenzialmente censurabile (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dea. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Per valutare se, in tale evenienza, la sentenza di appello sia viziata occorre dunque apprezzarne il contenuto, dal quale dovrà desumersi: a) se sia stata espressa nella motivazione della sentenza una valutazione *contra reum* delle fonti dichiarative; b) se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado; c) se essa sia stata decisiva, nel senso sopra precisato, ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) se essa sia stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.

Occorre, beninteso, che l'imputato nell'atto di ricorso attacchi il punto della sentenza contenente l'affermazione della responsabilità penale e si dolga di una errata valutazione delle risultanze probatorie mediante un "valido" ricorso per cassazione; il quale non sia viziato, cioè, da connotati di globale inammissibilità; essendo per contro del tutto irrilevante che faccia specifico riferimento alla violazione della regola di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, una volta che tale vizio, come detto, si riverbera sulla motivazione della sentenza.

4. Gli stessi principi per come sopra esposti trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile.

Inoltre, lo stesso è da dire nella ipotesi in cui il rovesciamento della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (*in questo ordine di idee, Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Manna, Rv. 256332*), essendo anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica; tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Il testo della sentenza in disamina, con riferimento al **giudizio abbreviato** ha espressamente statuito che a non dissimile approdo deve coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante; dovendo il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito (*ex Corte cost., sent. n°470 del 1991*); ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, o dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (*contra, ma sulla sola base delle indicazioni desumibili dalle fattispecie considerate dalla giurisprudenza della Corte EDU e senza valorizzazione del principio del ragionevole dubbio, da ritenere di carattere "generalissimo", Sez. 2, n. 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147*).

Tuttavia, la Seconda Penale della Suprema Corte, con Ordinanza 9.11.2016, n°47015, ha rimesso alle SS.UU. la seguente questione di diritto: "*Se nel caso d'impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante, il giudice di appello debba porre in essere i poteri d'integrazione probatoria e procedere all'assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, in riforma della sentenza appellata*".

Il ricorrente, ha premesso la Corte ricostruendo la questione, aveva evidenziato la decisività ai fini della condanna della valutazione di attendibilità della persona offesa, eccedendo nei motivi aggiunti la violazione dei parametri di legalità convenzionale, deducendo che "*il rovesciamento dell'esito del giudizio assolutorio di primo grado operato dal Giudice di appello, basato sulla valutazione di prove dichiarative, essendo avvenuto senza rinnovazione di queste, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato che, in forza dell'art. 6, par. 1 e 3 D) C.E.D.U, un simile esito postula indefettibilmente, quanto ineludibilmente, la nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione*".

A prima vista, ha quindi affermato la Sezione, non sarebbe necessaria alcuna rimessione, dato che le Sezioni Unite si erano già pronunciate sul punto nei termini sopra esposti.

Tuttavia, dopo la decisione indicata, si è originato un dibattito potenzialmente suscettibile di dar luogo ad un nuovo contrasto giurisprudenziale, posto che, a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della sentenza, la terza sezione della Corte ha inteso

discostarsi dal suddetto principio, affermando che nel rito abbreviato non condizionato la condanna di secondo grado che riforma l'assoluzione pronunciata nel primo non ha come presupposto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (Cass., Sezione III, sentenza n°43242 del 12/7/2016).

Le argomentazioni a sostegno di tale conclusione, ha affermato la Sezione condividendole, sono dotate di un'incisiva forza persuasiva, e la decisione della fattispecie in senso ad esse conforme rafforzerebbe una contrapposizione, posto che, la dialettica fra sezioni semplici e sezioni unite è destinata a comporsi all'interno di queste ultime così da evitare incertezze applicative da parte dei giudici di merito in un settore quanto mai vitale nell'ordinamento processuale interno, atteso l'elevato numero di procedimenti definiti con il rito abbreviato.

La Corte di Strasburgo con una serie di pronunce omogenee (*Dan v. Moldavia*, Corte Edu, 5 luglio 2011; *Manolachi v. Romania*, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; *Flueras v. Romania*, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; *Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013*; *Hanu v. Romania*, ric. 10890/04; più recentemente *Moinescu v. Romania*, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; *Nitulescu v. Romania*, Corte Edu, III sez. 22.9.2015) ha ribadito l'iniquità del ribaltamento della assoluzione fondato sulla rivalutazione cartolare della attendibilità della testimonianza decisiva, nel caso in cui, nella fase processuale conclusasi con l'assoluzione, la stessa prova, formata in contraddittorio, fosse stata valutata inattendibile.

La Corte Edu ha ritenuto cioè che coloro che anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter sentire, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni, ritenuti decisivi, personalmente per poterne valutare la loro attendibilità intrinseca perché la valutazione dell'attendibilità è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con il dichiarante al fine di permettere una valutazione "di prima mano" sull'attendibilità delle dichiarazioni; pur ribadendo che l'art. 6 della Convenzione non detta regole sulla ammissibilità delle testimonianze e sul modo di valutarle, rileva comunque che la mancata audizione dei testimoni, in particolari circostanze, può essere incompatibile con la tutela assicurata dalla Convenzione al diritto di difesa.

Diverso è il caso in cui il procedimento di primo grado è stato deciso nelle forme del giudizio abbreviato che è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare, già al momento dell'udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o assoluzione) che di regola è emanata all'esito del dibattimento.

L'istituto che ha la funzione di deflazionare il dibattimento e che pertanto presuppone minori garanzie nella formazione della prova, si fonda sul consenso dell'imputato che, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. Ne deriva che la prova non è formata nel contraddittorio delle parti e non trovano applicazione il principio dell'oralità (è un processo allo stato degli atti e quindi si fonda sulla lettura di atti scritti) e dell'immediatezza (il giudice non ha un contatto diretto con la fonte di prova). Il giudice decide sul compendio conoscitivo contenuto nel fascicolo del P.M. che annovera le risultanze degli atti di indagine, i verbali delle eventuali prove assunte in sede di incidente probatorio e il fascicolo del difensore, valutando le deposizioni testimoniali, e quindi anche l'attendibilità dei testi, attraverso la lettura delle loro parole verbalizzate.

L'istituto, che ha avuto riconoscimento costituzionale nel nuovo comma 5 dell'art. 111 ("la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato"), rispetto al testo originario del codice del 1988 ha subito con l'introduzione della Novella del 1999 modifiche. Mentre nel 1988 il giudizio abbreviato era stato costruito come un giudizio "a prova contratta" che si poneva in alternativa al

dibattimento - il rito abbreviato necessitava del consenso del pubblico ministero - con la legge Carotti del 1999 il legislatore ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero e ha attribuito al giudice un limitato potere di integrazione probatoria (art. 441 co 5 c.p.p.). Si può pertanto affermare che in caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno un rapporto mediato con la fonte della prova dichiarativa che non viene assunta davanti a loro, con la sola eccezione della assunzione diretta di elementi necessari ai fini della decisione qualora ritengano di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 441 co 5 c.p.p. e 603 co 3 c.p.p.).

L'istituto è stato oggetto di esame, proprio per i profili che qui rilevano ed in varie occasioni, dalla stessa Corte di Strasburgo che non ha mancato da ultimo di rilevare (*Mihail-Alin PODOLEANU contro Italia, Corte EDU I sez., 8 dicembre 2015*) che *"il rito abbreviato presenta dei vantaggi innegabili per l'imputato: in caso di condanna, quest'ultimo beneficia di una importante riduzione della pena... il procedimento è accompagnato da un'attenuazione delle garanzie procedurali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda la pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione dei testimoni (Kwiatkowska c. Italia sent. n. 52868/99, 30 novembre 2000) e che "in effetti, nell'ambito del rito abbreviato, la produzione di nuove prove in linea di principio è esclusa e la decisione deve essere presa, salvo eccezioni, sulla base dei documenti presenti nel fascicolo del pubblico ministero" (Hermi c. Italia GC, sent. n. 18114/02). La Corte rammenta che, "se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate (Hany c. Italia, 6 novembre 2007), rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi (Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009, § 139)".*

L'obiettivo della Corte di Strasburgo pertanto è quello della salvaguardia dell'equità del processo che ben può realizzarsi con un rito caratterizzato dalla rinuncia dell'imputato, in funzione premiale, ad alcune garanzie proprie del rito ordinario; il giudizio di appello non deve quindi a priori assicurare un vantaggio estraneo a quel meccanismo processuale, introducendo una modalità di acquisizione della prova dichiarativa - nel contraddittorio delle parti, secondo il canone dell'oralità e dell'immediatezza - che la scelta abdicativa dell'interessato ha espunto dal processo.

E allora, *"se per condannare in rito abbreviato occorresse l'acquisizione della prova orale, ciò verrebbe a essere necessario anche in primo grado, tranne nell'ipotesi in cui la sentenza sia assolutoria, demolendo così la struttura del rito pur mantenendone una conseguenza in termini sanzionatori che più non avrebbe logica premiale (con ragionevoli echi di irragionevolezza / diseguaglianza del diniego di tale sconto sanzionatorio nel rito ordinario" (in motivazione Cass. 43242/2016, par. 3.1.8).*

Si consideri altresì che la rinuncia dell'imputato ad avvalersi di un processo fondato su principi diversi da oralità ed immediatezza è stata ritenuta dalla Consulta attuazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione (*della libera scelta dell'imputato ad avvalersi del rito alternativo come facoltà difensiva si occupano le sentenze della Corte Costituzionale n. 265/1994, n. 333/2009, n. 273/2012 e n. 139/2015*); una libertà particolarmente estesa nel rito abbreviato e codificata dall'art. 438 cod. proc. pen. (*norma esente da censure di costituzionalità, come stabilito dalla sentenza n. 115/2001*) nella parte in cui sottrae al giudice ed al pubblico ministero qualsiasi potere di controllo o veto sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato.

Per sottolineare la rilevanza, ai fini del ragionamento che qui s'intende sostenere, del potere dispositivo processuale riconosciuto all'imputato, è opportuno accennare

nuovamente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riprendendo alcuni passaggi fondamentali della citata sentenza della Grande Camera, Scoppola.

Il ricorrente aveva allegato una duplice violazione dell'articolo 6 della Convenzione, sostenendo che la procedura era stata iniqua perché egli era stato condannato con giudizio abbreviato e che la scelta del procedimento aveva comportato la rinuncia ad alcuni diritti garantiti dall'articolo 6. Aveva aggiunto che la sua scelta abdicativa non era stata volontaria, ma doveva ritenersi la conseguenza di una determinazione adottata soltanto in vista di una riduzione della pena. Secondo lui, lo Stato convenuto - condannato più volte dalla Corte Europea per l'eccessiva durata dei procedimenti - avrebbe instaurato un sistema teso a ricompensare gli accusati che rinunciano alle garanzie fondamentali piuttosto che a procedere ad una riorganizzazione della giustizia (§ 42).

La Corte ha invece ritenuto che, chiedendo l'adozione del giudizio abbreviato, il ricorrente - che era assistito da un avvocato di fiducia, e dunque in grado di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua domanda - aveva rinunciato inequivocabilmente (anche) al suo diritto a ottenere la convocazione dei testimoni a giudizio, senza che ciò compromettesse l'equità del processo, in considerazione altresì della mancanza, nell'ambito della controversia, di questioni di interesse pubblico che si opponessero a una tale rinuncia (§ 136).

Non sembra inoltre che la sentenza n. 470/91 della Corte Costituzionale, citata dalle sezioni unite ed alla quale si è fatto cenno in precedenza, si sia pronunciata nel senso della obbligatorietà della rinnovazione istruttoria, essendosi limitata la Consulta in tale decisione ad affermare che, nonostante la natura di decisione "allo stato degli atti" propria del giudizio abbreviato precluda già in primo grado l'istruzione dibattimentale, "è da ritenersi che il giudice d'appello ben possa, se lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti" (una facoltà discrezionale quindi e non già un obbligo).

In definitiva, l'irrevocabile natura cartolare del rito abbreviato non impone secondo l'indirizzo interpretativo in esame - l'acquisizione in appello della prova dichiarativa, decisiva per la condanna, con le modalità previste per il rito ordinario. Si richiama anche per tale specifico aspetto la giurisprudenza convenzionale che consente di fondare le sentenze di condanna su dichiarazioni predibattimentali, cartolari anch'esse, qualora queste risultino accompagnate da adeguate garanzie procedurali (*il richiamo è, in particolare, al caso Thery - Al Kaway a c. Regno Unito, Corte Edu Grande Camera, 15 dicembre 2011*).

L'allargamento della tutela prevista dalla CEDU - senz'altro possibile nell'ordinamento interno - nell'obiettivo di massima estensione delle regole dell'equo processo trova un limite quindi nella struttura del rito abbreviato non condizionato e nella sua natura negoziale; i principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti non costituiscono un dogma processuale ma possono essere sacrificati, per scelta dello stesso imputato, in funzione dei vantaggi assicurati dal rito stesso, senza per ciò compromettere l'equità del procedimento che termini in un giudizio di condanna.

In conclusione, "l'accertamento cartolare non è incompatibile con il superamento del principio del ragionevole dubbio", dovendo darsi atto che una condanna che non si è nutrita dell'oralità nell'acquisizione della sua base probatoria non confligge con la presunzione di non colpevolezza dell'articolo 27 secondo comma Cost. bensì correttamente l'affronta e la supera" (in motivazione, Cass. n. 43242/2016).

Pertanto, restiamo in attesa, *de iure condendo*, delle argomentazioni che saranno proposte dalle SS.UU., sottolineando come, sebbene i motivi approfonditi dall'ultima

ordinanza di rimessione testè riportata appaiano più che condivisibili, su tale specifico argomento, le Sezioni Unite, avevano espressamente già statuito, seppure attraversando solo fugacemente, nel percorso motivazionale, i termini effettivi e più rilevanti della questione.

Reggio Calabria, 9.1.2017

Avv. Francesco Albanese

Avv. Valentina Privitera